«CLAUDATUR CUM INDICATIONE LOCI» (CAN. 1612, § 4).
IL LUOGO DELLA DECISIONE GIUDIZIALE CANONICA TRA REALTÀ, FORMALITÀ E MOTIVO DI NULLITÀ

di Gianpaulo Montini

«Iudex extra territorium est privatus»

1. PREMESSA

Da qualche tempo è parsa utile per il diritto processuale canonico una rassegna delle cosiddette formalità inutili con le quali le pronunce giudiziali canoniche sono redatte, dalla invocazione nella intestazione delle sentenze sino alle clausole finali tradizionalmente apposte.

In questa rassegna pareva di poter inserire anche una elementare trattazione sulla indicazione finale del luogo della decisione giudiziale: «Datum ..., die ...». In realtà quella che di primo acchito si poteva prevedere una forse variopinta raccolta di fatti specie in cui il luogo della decisione giudiziale può essere espresso, si è presto rivelato un peraltro interessante intreccio di questioni, che coinvolgono addirittura fattispecie di nullità della stessa decisione giudiziale.

---

1 Nel diritto romano è più conosciuta la massima «Extra territorium ius dicenti non impune paretur» (D. II.1.20). Alcune applicazioni seguenti però è parso che abbiano esteso il significato della massima dallo stretto ambito della giurisdizione anche all’ambito della competenza del giudice.


5 Cfr. Regulae servandae in iudicis apud Supremum Signaturne Apostolicae Tribunal, 6 marzo 1912, artt. 53 e 55 (AAS [1912], p. 204), in connessione con gli artt. 15, 28-29, 31.
Il luogo del giudizio, infatti, nelle attuali circostanze appare soggetto a fenomeni per molti versi nuovi ed inediti, favoriti o più semplicemente causati di volta in volta – complice la originale natura universale della Chiesa – dall’accentuata ed oltremodo facilitata mobilità di persone o comunicazione di atti, dalla scarsità di ministri del Tribunale o dal moltiplicarsi di giudizi al di fuori del rodato campo delle nullità matrimoniali. In tal modo può verificarsi che un Metropoli si chieda se possa nominare giudici che abitano fuori dall’arcidiocesi e che non possano recarsi per il giudizio entro i confini dell’arcidiocesi⁷; oppure che Vescovo diocesano di un territorio di missione in Africa, originario di una diocesi dell’Europa settentrionale, porti con sé (gli atti di) sei cause di nullità e su cinque riceva il consiglio del Tribunale locale, mentre sulla sesta, da giudicare con processo documentale, nomini il Vicario giudiziale di quel Tribunale «a judge on his tribunal “pro hac vice”», che procede alla decisione giudiziale⁸; oppure che un Arcivescovo Metropolita di un Paese europeo alle prese con un processo penale da istituire contro un suo sacerdote, costituisca un Tribunale diocesano con giudici nominati da altre diocesi limitrofe e questi si ritrovino a decidere – come scrivono in bella evidenza nella sentenza all’inizio e alla fine – «at St. Mary’s Priory» nel territorio di un’altra arcidiocesi di quel Paese⁹.

2. IL PRESCRITTO DEL CAN. 1612, § 4

Il Legislatore richiede che il testo della sentenza definitiva contenga l’indicazione del luogo e che tale indicazione sia posta a conclusione del testo stesso.

Tale luogo si riferisce alla pronuncia della sentenza, come il testo del can. 1612, § 4 precisa correttamente, facendo riferimento alla prolatio sententiae: «Claudatur cum indicatione diei et loci in quibus prolata est [...]. In ciò si è avuto un progresso rispetto al Codice piano-benedettino che nel punto, inspiegabilmente, faceva riferimento alla exa-

⁷ «An archdiocese does not have sufficient qualified personnel to provide adequate judges and defenders of the bond to process, within the time limits established by the law, the cases which are sent to it on appeal by the suffragan dioceses. It is possible for the archbishop to appoint as judges and defenders on his metropolitan tribunal, qualified persons who lives outside the territory of the archdiocese, and who may even be impeded from coming within the territory to exercise their office on the metropolitan tribunal?» (J.J. PROVOST, Appointment of Judges and Defenders of the Bond from Outside the Diocese and the Place of their Exercise of Jurisdiction, in Roman Replies, 1986, p. 86).

⁸ La Segnatura Apostolica sulla decisione della causa con processo documentale scrisse al Vicario giudiziale: «This Dicastery wishes to draw your attention to can. 14[69], § 1, which restricts the exercise of judicial power outside of the territory of competence» (lettera 20 luglio 2012, prot. n. 4226/12 SAT)

⁹ Cfr. prot. n. 45485/11 CA.

⁴ Cfr. Communicationet, 2007, p. 102: la proposta di correzione viene da Ciprotti. Cfr. già P. CIPROTITI, Observaciones al texto del Codex Iuris Canonici [s.n.], II ed., Salamanca, 1950, p. 97: "El uso forense pide que la sentencia lleve no a la fecha en que ha sido extendida, sino, aquella en que ha sido pronunciada. Por tanto sería mejor decir aquí "prolata" que no "exarata"."

ratio sententiae: «Claudatur cum indicatione diei et loci in quibus exarata est [...]» (can. 1874, § 5, CIC 17).

In concreto, pertanto, il luogo da iscrivere nella sentenza è il locus commitus di cui al can. 1609, § 1, ossia, per il Tribunale collegiale, il luogo nel quale il collegio si riunisce per la decisione e viene steso il cosiddetto dispositivo, ossia la parte dispositive della sentenza. In altre parole il prescritto del can. 1612, § 4 richiede che il testo della sentenza riporti alla fine il luogo che risulta dal dispositivo sottoscritto al termine della camera di consiglio o sessione di decisione o comunque il luogo in cui si è tenuta la camera di consiglio.

Non raramente le decisioni giudiziali fanno riferimento, quanto al luogo, alla sede del Tribunale e tale riferimento è posto con una certa solennità nell’incipit della decisione. Rare sono le pronunce che si limitano a questa indicazione iniziale11; per lo più le decisioni hanno un duplice riferimento: all’inizio alla sede del Tribunale e alla fine alla città in cui questo ha sede12. Altre si limitano alla menzione finale13.

Non dissimile è la prassi concernente le sentenze interlocutorie e i decreti.

Più complesso si presenta il caso del giudice unico, in quanto la normativa codiciale e quella canonica in genere, pare trascurare la fattispecie che, per quanto attiene al luogo da indicare nella decisione presenta questioni particolari. Appare, infatti, ragionevole non richiedere nel caso la stesura del dispositivo né che questa avvenga nella sede del Tribunale; il testo del Codice non pare esigerlo. Può essere però molto opportuno che il diritto particolare (magari il regolamento: cfr. can. 1602, § 3) preveda l’obbligo del giudice unico di stendere il dispositivo e che ciò avvenga nella sede del Tribunale con la immediata seguente consegna alla cancelleria del Tribunale. Ciò potrebbe essere richiesto con maggior forza e ragionevolezza nel caso in cui il giudice unico abbia associati altri (cfr., per esempio, can. 1425, § 5).

Non si può però escludere che il giudice unico concepiscia e prenda la decisione giudiziale nella sua sede di residenza e/o di lavoro e immediatamente o in seguito stenda il testo della sentenza nella sua stessa sede di residenza e/o di lavoro. Sorge più vivo in questo caso il quesito circa il luogo che dovrà essere indicato alla fine della decisione. Tralasciando il grado di specificazione del luogo che potrebbe essere riportato, il quesito soprattutto

cutio 1 del 1909: «Indicationem diei, mensis, anni et loci ubi sententia pronunciatur [...]» (ibidem, p. 746); il can. [85] = § 3, 3 del Voto Fisher del 1907: «locus et terminus sententiae editae [...]» (ibidem, p. 561).

11 Cfr., per esempio, Tribunale Regionale di Marsiglia, sentenza in una nullissatis matrimonii, 10 agosto 2000, prot. n. 36910/05 CP; Tribunale Interdiocesano di Normandia, sentenza in una nullissatis matrimonii, 21 febbraio 2012, prot. n. 46713/12 CP («au presbytère de St-Senier-sous Avranches»); Tribunale Metropolitano di Freiburg i.Br., sentenza in una nullissatis matrimonii, 9 luglio 2013, prot. n. 48422/13 CP.

12 Cfr., per esempio, a regular session [...] took place at the Tribunal offices in Armagh / Place: Armagh (Tribunale Regionale di Armagh, sentenza in una nullissatis matrimonii, 3 dicembre 2003, prot. n. 38291/06 CP); «im Sitzungszimmer des Bischofsbaues zu Aachen / Aachen, den 31. März 2010» (Tribunal delegatium et a supremo signaturae apostolicae tribunali constitutum, sentenza in una Paderbornen, prot. n. 42676/09 VT).

13 Cfr., per esempio, «Datum Romae, et sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunais, die XVIII novembri MMX» (Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, decretum definitivum in una Trib. Intereparchialis Martonitarum in Libano, nullissatis matrimonii. Incld.: Querelae nullissatis adversus sententiam rotalem, coram BURKE, prot. n. 43757/10 CG); «Romae, in sede Romanae Rotae Tribunalis, die 21 novembris 2008» (ROTA ROMANA, sententia definitiva in una Chicagien. seu Poerien., difamationis et refectionis damnorum, coram MONIER); «Donné à Châlons, le 4 décembre 2002» (Tribunale Interdiocesano di Reims, sentenza in una nullissatis matrimonii, prot. n. 36868/05 CP).
attiene al caso – non improbabile, anzi non infrequente – di una sede di residenza e di attività del giudice unico fuori dei confini di competenza del Tribunale diocesano o interdiocesano. Credo che non si potrebbe evitare di citare la città o il paese nei quali la decisione è stata presa.

3. IL PRESCRITTO DEL CAN. 1622, N. 4

«Sententia vitio sanabili nullitatis dumtaxat laborat, si [...] non refert indicationem anni, mensis, diei et loci in quo prolata fuit» 14: il Legislatore sanziona nel can. 1622, n. 4, con la nullità sanabile la sentenza sprovvista dell’indicazione del luogo nel quale la sentenza è stata pronunciata 15.

Secondo la pacifica interpretazione stretta dei prescritti che stabiliscono motivi di nullità (cfr., per esempio, cann. 10 e 18), la sentenza è sanabilmente nulla se, per esempio, nel testo manca del tutto qualsiasi riferimento atto ad identificare il luogo in cui è stata pronunciata, indipendentemente dal rispetto del can. 1612, § 4 che prevede l’indicazione in chiusura del testo della sentenza; oppure se il riferimento è talmente largo o ambiguo da riuscire del tutto inconferente con la sua funzione in riferimento all’ambito di competenza del Tribunale.

Un problema peculiare e di non rara occorrenza attiene a quelle decisioni giudiziali nelle quali è si posto in calce al testo il luogo, ma questo luogo non è il luogo «in quo sententia prolata est», ma il luogo «in quo sententia exarata est». Ciò si desume con abbastanza chiarezza dalla discrepanza tra la datazione del conventus che è posta in bella evidenza nell’incipit della decisione o nel corpo della stessa, e la datazione finale diversa che, evidentemente, attiene alla stesura del testo della decisione 16. Pare inevitabile ritenere che in questo caso la sentenza «non riporta la indicazione del luogo in cui fu decisa».

Non pochi Autori si riconoscono imbarazzati di fronte alla previsione così rigida del can. 1622, n. 4: alcuni tacciono del tutto sul prescritto 17; altri rilevano la maggiore congruenza del rimedio della correzione della sentenza (cfr. can. 1616), che sarebbe necessario comunque anche oltre il termine di sanazione (tre mesi) del vizio di nullità e della

---

14 Pressoché identico il prescritto del can. 1894, n. 4, CIC 17: «Sententia vitio sanabili nullitatis laborat, quando [...] Non refert indicationem anni, mensis, diei et loci quo prolata fuit».


16 Cfr., per esempio, sentenza di primo grado del Tribunale Ecclesiastico di Porto, che a p. 12, alla fine della fattispecie, riferisce che la sessione di giudizio ebbe luogo il 9 marzo 2010 e, alla fine del testo riporta: «Porto e Tribunal Eclesiástico de 1ª Instância, 1 de Junho de 2010» (cfr. SSAT, prot. n. 46551/12 EC Port.); sentenza di terzo grado del Tribunale Metropolitano di Salzburg: nel dispositivo che riferisce del conventus e della decisione ivi presa appare con chiarezza luogo e data (30 aprile 2012); nel testo della sentenza, invece, il luogo è posto all’inizio quasi ad intestazione: «Salzburg, 10. July 2012» (cfr. prot. n. 43092/09 CP). Cfr. pure prot. n. 47310/12 VT: il dispositivo del 28 maggio 2012 ha la menzione del luogo, mentre poi la sentenza ha data esatta della decisione nella parte iniziale e alla fine la data della stesura (19 giugno 2012 con la formula: «Dada e passada na Chancelleria desse Tribunal, aos ...»).

sentenza; altri palesano apertamente l'incomprensione circa l'interesse del ricorrente per la querela di nullità.

In questo contesto appare urgente ricercare la ratio legis di un simile prescritto, ossia una coerenza con l'ordinamento processuale.

Non pare lontano dal vero che il disposto del can. 1622, n. 4 sia posto a tutela della prescrizione che richiede la decisione giudiziale all'interno del territorio del Tribunale: l'obbligo sub poena nullitatis di enunciare il luogo della decisione permette di controllare immediatamente il rispetto della territorialità. È, infatti, verosimile che un giudice che voglia tacere o nascondere la trasgressione del principio di territorialità ometta ogni riferimento al luogo di decisione, impedendo un controllo rapido dell'osservanza della prescrizione.

Ma sulla vigenza del principio della territorialità dell'esercizio della potestà giudiziale nell'ordinamento canonico va condotta una verifica.

4. IL PRESCRITTO DEL CAN. 1469, § 1

Il canone prevede che il giudice possa esercitare la giurisdizione fuori dal suo territorio qualora sia stato espulso con la forza o sia impedito di esercitare nel suo territorio la giurisdizione.

Per via logica necessaria dal prescritto si deduce che incombe sul giudice l'obbligo di esercitare la giurisdizione, ossia la potestà giudiziale, e proferire sentenze o decisioni giudiziali, nel suo territorio.

La natura e i limiti di questo obbligo non sono facili da determinare e circoscrivere.

Pare, anzi, di poter escludere che si tratti di un prescritto che solamente intenda subordinare l'esercizio della giurisdizione fuori dal territorio all'informazione da dare al Vescovo diocesano. La clausola finale («certiora tamen hac de re facto Episcopo dioecesano») è solo una prescrizione di liceità e di correttezza istituzionale che non interferisca con il disposto fondamentale del canone.

Depone, inoltre, per questa precisazione anche la chiara separazione esistente tra il prescritto del § 1 (esercizio della giurisdizione e pronuncia di sentenza) e il prescritto del § 2 (raccolta delle prove). È questa una distinzione severa, parallela e coincidente a quella del can. 135, § 3: in esso si vieta la delega della potestà giudiziale (esercizio della giurisdizione e pronuncia di sentenza), mentre si consente alla delega della potestà (giudiziale) per eseguire atti preparatori (raccolta delle prove, in primo luogo) a decisioni giudiziali. Il can. 1469, § 1 concerne solo gli atti o decisioni giudiziali nei quali si esercita in senso


19 «Es is nicht ganz zu verstehen, warum der Codex in diesen Fällen das Rechtsmittel der Nichtigkeitsbeschwerde zugesteht, denn es besteht gar kein begründetes Interesse einer Partei daran, das Urteil bei einem der genannten Fehler erneut gesprochen zu bekommen» (Kl. Lüdicke, in MK, 1622/2).

20 Cfr., per esempio, una sentenza in una nullitatis matrimonii del Tribunale diocesano di S. del 17 luglio 2007 in cui è omessa ogni indicazione di luogo: non è forse casuale che la sentenza sia stata nel caso presa da un giudice (unico) della diocesi di T., che il Vescovo diocesano di S. aveva nominato a causa delle molteplici conoscenze che una parte aveva coi ministri del Tribunale di S. (cfr. prot. n. 46849/12 CP).
proprio la potestà giudiziale e di questi è esemplificativo la sentenza, ossia la decisione giudiziale.

In terzo luogo non pare che possa essere degradata o sminuita la seconda clausola del can. 1469, § 1: «a iurisdictione ibi exercenda impeditus». Sono conosciuti, infatti, tentativi di leggere l’impedimento del giudice ad esercitare la giurisdizione nel suo territorio a partire da fenomeni contingenti e lievi, concernenti condizioni soggettive del giudice stesso, quali l’onerosità del viaggio di un giudice residente fuori dal territorio del Tribunale 21.

La connessione con la prima clausola «e territorio vi expulsus», esplicitamente citata e di gravi tà evidente, non pare discutibile. La giustaposizione delle due clausole (di cui la prima è logicamente contenuta nella seconda) manifesta chiaramente la volontà di fornire all’interprete una chiave di lettura 22: l’impedimento ad esercitare nel territorio la giurisdizione deve essere ingiusto e grave, simile a quello più grave espresso dalla violenta espulsione del giudice dal suo territorio.

Acquisiti questi elementi basilari di interpretazione, sorge la questione principale: per quale ragione il Legislatore ha inteso nel can. 1469, § 1 esprimere le eccezioni e tralasciare il principio. Non parrebbe questo un buon modo di legiferare. A meno che non esista altrove il principio generale.

Di fatto tale principio generale esisteva nel Codice del 1917 al can. 201, § 2: «Judicia lis potestas tam ordinaria quam delegata exerceri nequit in proprium commodum aut extra territorium, salvis praescriptis can. 401, § 1, 881, § 2 et 1637». Sotto il punto di vista materiale e formale, pertanto, quel Codice appariva fornito di una legislazione perfetta: il principio generale nel can. 201, § 2 e l’eccezione nel can. 1637 [= 1469 CIC/83], menzionato scrupolosamente nella stessa formulazione del principio generale.

Su questa base, ma non solo, la dottrina comune 23, con alcune rare eccezioni 24, riteneva che la decisione giudiziale presa fuori dal territorio fosse nulla, e di nullità insanabile 25.

---

21 J.J. PROVOST, Appointment of Judges, cit.
22 È decisiva l’importanza di questa chiave di lettura: se, al contrario, si lasciasse troppo spazio alle opinioni soggettive, sarebbe messa in pericolo la stessa fondatezza della natura irritante della norma sulla territorialità della giurisdizione (J.J. PROVOST, Appointment of Judges, cit.).
25 Nullitas sententiae latea extra territorium iudicis assimilari potest defectui iurisdictionis et insanabilis considerari (A. HANSSON, De nullitate processus canonici, cit., p. 155, n. 127).
Non altrettanto solida parrebbe la base nel Codice vigente, che omise di riprendere il prescritto del can. 201, § 2 del Codice previgente. Donde il problema interpretativo più acuto di una individuazione se viga tutt’oggi un prescritto generale sulla territorialità dell’(esercizio dell’a) giurisdizione e, eventualmente, quale natura possieda.

La sopravvivenza virtuale del can. 201, § 2 del Codice pio-benedettino nell’ordinamento vigente è sfruttata da vari argomenti. Si potrebbe far riferimento alla ragione contingente che ha persuaso dell’opportunità della sua omissione durante i lavori di preparazione del Codice 26, oppure alla sua implicita permanenza ed affermazione ex contrario dalla prescrizione del can. 136 del Codice vigente 27. Un elemento positivo rilevante a favore della continuazione della vigenza del prescritto del can. 201, § 2, CIC 17 è costituito dall’art. 32, § 2 dell’istruzione Dignitas connubii: «Potestas iudicialis in proprio teritorio exercenda est, salvo art. 85» 28, dal prescritto del can. 6, § 2, nonché della costante prassi della Segnatura Apostolica 29.

5. LA GIURISPRUDENZA

La Rota Romana ebbe recentemente – anche se sotto l’impero del Codice piano-benedettino – ad affrontare ex professo e per extensum la problematica in una causa Bituricien. seu Claromontan. alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso 30.


27 «La stessa lettura del can. 136 riguardante la potestà esecutiva “a contrario” conferma che la potestà di giudicare deve essere esercitata nel territorio: la potestà esecutiva “pur stando fuori dal territorio [...]” (can. 136)” (F.R. RAMOS, La nullità insanabile della sentenza per un vizio attinenti il giudice e la sua decisione (can. 1620, 1-2-3 e 8), in AAVV., La “querela nullitatis” nel processo canonico, cit., p. 98).

28 La forza ripristinatoria dell’art. 201, § 2, CIC 17 si rileva anche dalla collocazione sistematica dell’art. 32, § 2: esso, infatti, è posto nell’articolo che al paragrafo 1 ripete testualmente l’art. 135, § 3 del Codice vigente, che assomma i §§ 1 e 3 del can. 201, CIC 17. In tal modo si può dire che l’intero can. 201, CIC 17 si trova ora nell’art. 32 DC.


Per un commento del primo decreto cfr. C. DE DIEGO-LORA, La jurisdicción y su ejercicio extra-territorial:
Nelle more dell’appello in Rota avverso una sentenza del Tribunale Metropolitano di Bourges emanata in prima istanza il 6 aprile 1965, il Turno rotale nella sessione del 9 novembre 1966 decrètò un dilata allorché si accorse che la sentenza di primo grado era stata presa a Parigi.

La posizione del decreto coram Ewers è favorevole in diritto alla nullità della sentenza pronunciata fuori dal territorio:

«[P]ro explorato habent Patres, jure canonico pro Ecclesia latina adhuc vigente, actum judicarium positum extra fines territorii, in quo quis exercet potestatem ordinarium, vel delegantis, esse non modo illegitimum, sed etiam nullum, nisi versetur in adiunctis, de quibus in can. 1637. Commutatis verbis, infrascripti Patres contendunt jure canonico pro Ecclesia latina adhuc vigente Ordinarius loci extra fines suae dioecesis non modo esse incompetente ad potestatem judicarium exercendam, etsi in suos subditos, sed carere jurisdictione, nisi verset in adiunctis, de quibus can. 1637» (n. 5).

La posizione, al di là delle opinioni degli Autori (che sono citate e discusse), è tratta dal «principium fundamentale in jure tum civilis tum canonico» secondo il quale «judicem extra territorium suum seu delegantis esse privatam personam». Lo si rileva dal diritto romano (D. 1, 18, 3; II, 1, 20), che il diritto canonico ha conservato in modo ancor più rigido («sanctius»), come si rileva dalle decretali: c. 7, X, de officio legati, I, 30 e c. 2, de constitutionibus, I, 2 in VIº.

Diversa è la posizione in iure del decreto rotale coram Czapla 31, che apporta due ragioni. La prima concerne la genericità delle clausole del can. 1637 (= 1469, § 1, CIC 83); se le cause dell’impedimento ad esercitare l’ufficio di giudice nel proprio territorio sono indeterminate (come appare dal testo del canone e della dottrina), non si adempie il prescritto del can. 11 (= 10 CIC 83) che – secondo la pronuncia rotale – richiederebbe cause di nullità chiaramente determinate (cfr. n. 3). L’altra ragione, per quale «admissi nequit territorium constituere essentialiter actum potestatis judiciariae» (n. 4), è tratta dal prescritto del can. 1561, § 2 («Ordinarius autem domicilius vel quasi-domicilius jurisdictionem in subditum, quamvis absentem, habet») nonché dalla normativa sull’incompetenza relativa ratione territorii (cfr. cann. 1560-1568; cfr. can. 1407, § 2, CIC 83), incompatibile con la visione della potestà di giurisdizione limitata essenzialmente dal territorio.

6. IL PRESCRITTO DEL CAN. 1620, N. 2

Alcuni Autori hanno voluto vedere la perfezione (addirittura forse il perfezionamento) del sistema facendo riferimento al prescritto del can. 1620, n. 2: «Sententia vitio insana-bili nullitatis laborat, si [...] lata est ab eo, qui careat potestate iudicanci in tribunali in quo causa definita est» 32.

---
31 Per la verità, il decreto, pur ribadendo anche nella parte in facto la posizione dottrinale assunta (cfr. n. 7), ritiene comunque che in facto i giudici ricevettero anche la delega dell’arcivescovo di Parigi per pronunciare la sentenza (cfr. n. 8) e in tal modo divenrebbe irrilevante in caso la posizione in iure assunta.
32 La ricostruzione dell’iter di riforma del Codice in Communications non aiuta molto: esso appare quale
Il Legislatore avrebbe, quindi, nel can. 1620, n. 2 prevista la nullità insanabile della sentenza per due fattispecie: una, più grave, si avrebbe quando «manca il giudice quale persona pubblica e causa efficiente della sentenza»; una, meno grave, si avrebbe in tutti i casi in cui l’autore della decisione avrebbe una qualifica giudiziale (difensore del vincitore, promotore di giustizia o uditore) ma non la giurisdizione del giudice per giudicare, oppure avrebbe una qualifica di giudice, ma «abilitato per un altro tribunale».

Su questa linea non mancano Autori: alcuni si esprimono più esplicitamente (García Faáilde; Ramos), altri in modo più sommario (Arroba Conde; Serrano).

Effettivamente la lettera del can. 1620, n. 2 pare deporre a favore della nullità insanabile per il giudice che giudichi fuori dal territorio. Si considerino al riguardo i seguenti argomenti.

Insanzitutto è rigorosamente da separare la problematica dell’incompetenza relativa di cui al can. 1407, § 2 e la problematica della territorialità della potestà giudiziale. La prima, che come si sa può essere sanata e non genera la nullità insanabile della sentenza, attiene all’ambito di giudizio di un Tribunale che, legittimamente insediato nel suo territorio, giudica cause che non gli apparterrebbero ratione territorii: così il Tribunale metropolitano di Köln (legittimamente insediato e giudicante nell’arcidiocesi di Köln) che giudica le cause matrimoniali di Münster, dove infatti si verificano tutti i teatri di quei conflitti che, se avvenissero in territorio di Köln, incorrerbbero nella nullità insanabile.


37 **Cfr.** M.J. ARROBA CONDE, Diritto processuale canonico, VI ed., Educrila, Roma, 2012, pp. 316-317. "... la potestà dei tribunali territoriali si esercita validamente soltanto entro i limiti della propria circoscrizione".

38 **Cercando ora di dare una certa sistematizzazione alle ipotesi di fatto espresse nel c. 1620, esse possono essere messe in relazione [...]. Alcuni si riferiscono al numero 2 (J.M. SERRANO RUIZ, La querela di nullità contro la sentenza (Comento ai cc. 1619-1627), in AA.VV., Il processo matrimoniale canonico, II ed., Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1994, pp. 765-766).
dicasse la nullità di un matrimonio celebrato a Madrid, nella quale città hanno domicilio entrambi le parti e dove si può raccogliere il maggior numero di prove. La seconda, invece, riguarda il luogo dove siede il Tribunale, ossia dove si insiede, tratta e giudica, ossia al di fuori del territorio nel quale è stato legittimamente insediato: così il Tribunale (giudice) di Köln che si recasse a Madrid e in quest’ultima città giudicasse la causa di nullità di un matrimonio celebrato a Múnich, nella quale città hanno domicilio entrambi i co-niugi e dove si può raccogliere il maggior numero di prove. Balza all’occhio che si tratta di due problematiche separate: in entrambi i casi si ha un’incompetenza relativa; nel secondo si aggiunge una fattispecie diversa: il giudizio dato fuori dal territorio di competenza.

La lettera del can. 1620, n. 2 parrebbe confermare la interpretazione proposta. «In tribunali in quo causa definita est: escluso che «tribunal» significhi nel caso «sedes tribunalis», che cosa si può intendere per Tribunale «nel quale» una causa è definita? Potrebbe trattarsi di quel «significato più interessante ed importante» di giudice collegiale, ma sarebbe qui troppo restrittivo.

Checché ne sia, parrebbe chiaro trattarsi di una espressione che intenderebbe affermare che la potestà giudiziale è in riferimento ad un determinato Tribunale. Ciò sarebbevalidato se un determinato Tribunale potesse giudicare ovunque.

A favore di questa interpretazione del can. 1620, n. 2 depone anche una certa prassi non infrequente nei Tribunali locali, di dare inizio alla pronuncia, dopo comunque l’invocazione del nome di Dio, con la menzione del vescovo diocesano. Questa il più delle volte segue la menzione del Sommo Pontefice. In qualche caso – ed è questo il dato più interessante – si specifica esplicitamente che è appunto nell’ambito giurisdizionale del vescovo diocesano che viene pronunciata la decisione giudiziale. E d’altronde non è stato affermato in una allocuzione pontificia alla Rota Romana che «è in loro [id est: dei Vescovi] nome che i tribunali amministrano la giustizia».

---

30 A volte, se il Tribunale è Regionale o Interdiocesano, l’incepit sceglie drasticamente di citare il Moderatore: «sendo Arcebispo di Arquidiocesi de São Sebastião do Rio de Janeiro e Em.mo e Rev.mo Senhor Cardenal Dom EUGÉNIO DE ARAÚJO SALES, por cuja autoridade exercemos teso mandato» (Tribunale Regionale di Rio de Janeiro, sentenza, nullitatis matrimonii, in Direito & pastoral, 2005, p. 127).
31 Non mancano casi – peraltro assai discutibili – in cui è nominato solo il Vescovo della sede e addirittura più Vescovi, ma non il Romano Pontefice: cfr., per esempio, «Le lundi quatre avril deux mille cinq, Monseigneur André Vingt-Trois étant archevêque de Paris [...]» (Tribunale Provinciale di prima istanza di Parigi, sentenza nullitatis matrimonii, prot. n. 39572/07 CP); «Monseigneur André Vingt-Trois, étant archevêque de Paris, et Monseigneur Eric AUMONIER, évêque modérateur du Tribunal de deuxième instance [...]» (Tribunale Provinciale di Appello di Parigi, sentenza nullitatis matrimonii, 7 settembre 2005, prot. n. 38005/06 CP).
7. Pertinenza della interpretazione proposta

Resta da chiedersi se la separazione affermata tra incompetenza relativa e mancanza di potestà giudiziale in ragione del territorio dove si giudica sia sensata e coerente. Infatti non pare difficile vedere da un lato (incompetenza relativa) una estensione e facilitazione enorme (per alcuni eccessiva) dell’attività giudiziale in senso territoriale, dall’altro (mancanza di giurisdizione fuori dal territorio) una rigidità e una restrizione piuttosto severa.

Questo ossimoro processuale non pare contraddittorio, se si pon mente ad alcune ragioni. Anzitutto al can. 1457, secondo cui l’incompetenza relativa è comunque e sempre oggetto di riprovazione e, si et quatenus, di sanzioni (cfr. al riguardo esplicitamente art. 10, § 3 DC). In secondo luogo alla voluta combinazione dei due principi, proprio in funzione di contenimento della scarsa efficacia della normativa sull’incompetenza relativa.

In aggiunta parrebbe convincente una comparazione tra quanto ci occupa e la facoltà di assistere alle nozze. Anche in quest’ultima normativa si combinano due principi all’apparenza incoerenti. Da un lato, infatti, all’Ordinario del luogo e al parroco è riconosciuta la facoltà di assistere nei limiti della propria circoscrizione al matrimonio dei propri fedeli e entro la medesima assistono validamente al matrimonio di chiunque; dall’altro, al di fuori dei confini della propria circoscrizione assistono invalidamente al matrimonio di chiunque, anche dei propri fedeli.

Né vale eccepire che, nell’esempio ora riportato, si ha una normativa esplicita che commina la nullità extra territorium: il can. 10 non richiede per le leggi irritanti che la clausola sia esplicita, bensi che sia espressa; e nel caso della territorialità dell’esercizio della potestà giudiziale non si può negare che vi sia una previsione «espressa», anche solo prendendo in considerazione i prescritti dei cann. 1469 e 1620, n. 2.

Tutto ciò riflette la vigenza del principio di territorialità che si riflette non solo nell’ambito giudiziario e della facoltà di assistere al matrimonio, ma vige in molti ambiti dell’attività della Chiesa seppure con una certa varietà di conseguenze, anzi per sé è il modo ordinario di esprimersi dell’intera attività della Chiesa.

La combinazione dei due principi anzi detti, ossia quello dell’incompetenza territoriale solo relativa e dell’invalidità dell’esercizio della potestà fuori del territorio, è di fatto un particolare assetto di equilibrio dell’esercizio della potestà giudiziale nella Chiesa.

D’altro canto non può essere sottrovalutato, a suffragio della tesi qui sostenuta, l’argomento che deriva dalla simile impostazione territoriale propria degli ordinamenti giuridici civilizzati di carattere statale. Basti qui un solo accenno alla scelta di un Legislatore, quello vaticano, che nel caso è il medesimo di quello canonico: ci si riferisce all’art. 15, n. 3 della Legge fondamentale 26 novembre 2000: «Gli atti giurisdizionali debbono essere compiuti entro il territorio dello Stato».

44 Cfr. il principio VIII per la riforma del Codice: De ordinatione territoriali in Ecclesia, in Communications, 1969, p. 84.
45 Acta Apostolicae Sedis. Supplemento per le leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano, 2000, p. 78. La disposizione è coerente con la precedente Legge fondamentale (7 giugno 1929, n. 1), che all’art. 14, primo capoverso, disponeva che «La Sacra Romana Rota ed il Tribunale Supremo della Segnatura quando funzionano come organi giudiziari della Città del Vaticano debbono compiere i loro atti entro il territorio della medesima» (Acta Apostolicae Sedis. Supplemento per le leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano, 1929, p. 3).
8. CONCLUSIONE

La tematica affrontata, seppure a partire da un orpello formale del testo della sentenza, ha permesso di giungere a due conclusioni di notevole spessore.

La prima attiene alla nullitá della decisione giudiziale pronunciata dal giudice al di fuori del territorio del Tribunale. Le convergenti norme codiciali al riguardo non consentono neppure il beneficio del *dubium iuris* che comporterebbe la non urgenza del valore irritante della legge (cfr. can. 14), bensí piuttosto l’applicazione nel caso dell’irrelevanza della ignoranza o errore (cfr. can. 16, § 1).

L’altra attiene all’auspicato rafforzamento delle norme sulla competenza: questa normativa circa la giurisdizione pare proprio destinata dal Legislatore a compensare una certa larghezza nella sanazione dell’incompetenza relativa.